

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

1. APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1.1 Se non diversamente concordato per iscritto tra le Parti, le presenti Condizioni Generali di Acquisto ("**Condizioni Generali**") si applicano all'acquisto di (i) qualsiasi bene o materiale, inclusi, a titolo esemplificativo, prodotti, parti o componenti, software, dati, script o codici specificamente sviluppati o personalizzati per E80, e qualsiasi prodotto derivante da un servizio ("**Beni**") e/o (ii) qualsiasi servizio ("**Servizi**") (Beni e Servizi sono qui indicati singolarmente e collettivamente come "**Fornitura**"), forniti dal Fornitore a E80 in base a un Ordine di Acquisto di E80 e con l'esclusione di tutte le altre condizioni applicate o richiamate dal Fornitore.

Le presenti Condizioni Generali si applicano indipendentemente dall'esistenza di eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore. Il Fornitore, pertanto, rinuncia all'applicazione al Contratto delle proprie condizioni generali di contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le condizioni che compaiono o sono richiamate dalle fatture o da altri documenti del Fornitore (offerta, conferma d'ordine, etc.). L'accettazione incondizionata dei Beni e/o dei Servizi o il loro pagamento da parte di E80 non implica l'accettazione di qualsiasi condizione generale del Fornitore.

Le presenti Condizioni Generali non si applicano solo se e nella misura in cui sia stato diversamente concordato per iscritto tra le Parti. Le condizioni di qualsiasi accordo scritto stipulato e sottoscritto dalle Parti in relazione ai Beni e/o Servizi identificati nell'Ordine di Acquisto prevalgono sulle presenti Condizioni Generali, che si applicheranno solo in via accessoria e secondaria.

1.2 Ai fini delle presenti Condizioni Generali si intende per:

"**Accettazione dell'Ordine**": l'accettazione scritta dell'Ordine di Acquisto per la fornitura di Beni e/o Servizi, trasmessa dal Fornitore a E80 nella stessa forma dell'Ordine di Acquisto;

"**Cliente**": la società, ente, persona, impresa, azienda o organizzazione, avente qualsiasi forma giuridica, nei confronti della quale E80 abbia assunto impegni commerciali (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura di propri prodotti, l'installazione di dispositivi, macchine, impianti e/o la modifica degli stessi, i servizi connessi e/o correlati), ivi compresa l'esecuzione della Fornitura;

"**Contratto**": un accordo quadro o un accordo individuale, un contratto di lavoro, di vendita o di appalto, o qualsiasi altro contratto, accordo o intesa relativo all'acquisto di Beni e/o all'esecuzione di Servizi stipulati tra E80 e il Fornitore, compresi anche i contratti stipulati mediante accettazione scritta o implicita da parte del Fornitore, senza alcuna modifica o integrazione, dell'Ordine di Acquisto di E80 (ad esempio, tramite consegna della Fornitura), che potrebbero anche, a seconda dei casi, incorporare i termini di un accordo quadro, ad ogni modo comprensivo di tutti i suoi allegati e appendici (ad esempio, le specifiche tecniche);

"**Danni**": qualsiasi danno, perdita, indennizzo, sanzione, sentenza, transazione, accertamento, multa, penalità, addebito, costo o spesa e qualsiasi altro pagamento o responsabilità di ogni tipo, anche sussidiaria, inclusi i danni indiretti o consequenziali, le spese legali e le spese vive sostenute in relazione all'indagine, alla difesa o alla risoluzione di quanto sopra;

"**Data di Consegna**": data entro la quale il Fornitore deve eseguire la Fornitura, come indicato nell'Ordine di Acquisto;

"**Diritti di Proprietà Intellettuale**": tutti i diritti su e/o per: (a) brevetti; (b) invenzioni, scoperte, modelli di utilità e miglioramenti,

che possano o meno essere protetti da brevetto o registrazione; (c) formule, processi, composizioni di materia, formulazioni, metodi d'uso o di consegna, dati, relazioni, specifiche e software o modelli; (d) diritti d'autore e diritti connessi; (e) diritti morali; (f) diritti di design; (g) diritti su modelli di utilità; (h) marchi di fabbrica e marchi di servizio; (i) denominazioni commerciali o d'impresa, nomi di dominio, diritti di immagine, diritti di avviamento o di citazione in giudizio per abuso di denominazione o concorrenza sleale; (j) diritti di database; (k) informazioni riservate, know-how, segreti commerciali; e (l) altri diritti di proprietà intellettuale; in ogni caso, registrati o non registrati, e comprese tutte le domande (o i diritti a presentare domanda) per, e i rinnovi o le estensioni di, tali diritti e tutti i diritti o le forme di protezione simili o equivalenti che esistono o esisteranno ora o in futuro in qualsiasi parte del mondo;

"**E80**": la società acquirente di Beni e Servizi, ovvero E80 Group S.p.A., società costituita secondo il diritto italiano, con sede legale in Via G. Marconi n. 21, Viano, Reggio Emilia, Italia, partita IVA e codice fiscale: IT01835150358, o una delle sue Società Affiliate come individuata nel relativo Ordine di Acquisto;

"**Fornitore**": qualsiasi persona fisica, persona giuridica o un'unità organizzativa (con capacità giuridica) che agisce in forma imprenditoriale ed è tenuta a eseguire e/o consegnare la Fornitura ai sensi del Contratto;

"**Gruppo**": la relativa Parte e tutte le sue Società Affiliate;

"**Leggi Applicabili**": tutte le leggi, le direttive, gli statuti, gli strumenti statutari, i regolamenti, le approvazioni, le licenze, i permessi, le autorizzazioni, le linee guida, le norme, gli ordini, i codici di condotta, gli standard e qualsiasi altro provvedimento di qualsiasi autorità governativa internazionale, italiana, federale, regionale, comunale o locale, agenzia o organismo di regolamentazione, comprese le filiali, divisioni, ministeri, i dipartimenti o le agenzie degli stessi o di qualsiasi tribunale, commissione, consiglio o autorità simile con giurisdizione su E80, il Gruppo del Fornitore, la Fornitura, il Sito o qualsiasi questione derivante dal Contratto;

"**Ordine di Acquisto**": un ordine di acquisto scritto emesso nei confronti del Fornitore per la fornitura di Beni e/o Servizi e tutti i disegni, le specifiche e gli altri relativi allegati, e che si ritenga sempre comprendere le Condizioni Generali. Le Condizioni Generali integrano l'Ordine di Acquisto e, in caso di conflitto tra l'Ordine di Acquisto e le Condizioni Generali, le condizioni dell'Ordine di Acquisto prevarranno;

"**Parti**": E80 ed il Fornitore congiuntamente e al singolare, ciascuna di essi;

"**Politiche di E80**": il Codice di Condotta Fornitore, il Codice Etico e il Modello Organizzativo, di Gestione e di Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (se adottato) di E80, nonché qualsiasi altra policy, regolamento o procedura interna di E80 applicabile al Contratto, pubblicati sul sito web di E80 o condivisi da E80 col Fornitore;

"**Protocollo di Accettazione**": report o certificato scritto, protocollo di consegna, bolla di consegna o altro documento simile firmato da E80 alla consegna della Fornitura o all'esito positivo della Procedura di Accettazione, se applicabile;

"**Sito**": qualsiasi sito, stabilimento, impianto, sede o unità operativa/produttiva di E80 o del Cliente presso il quale deve essere eseguita e/o consegnata la Fornitura, come specificato nell'Ordine di Acquisto;

"Società Affiliata": qualsiasi persona o entità, sia essa una società o un'altra entità commerciale, che direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, controlla, è controllata da o è sottoposta a controllo comune con tale Parte. Ai fini della presente definizione, per "controllo" si intende la proprietà diretta o indiretta di oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale azionario di tale società o entità commerciale, o la capacità di fatto di controllare le decisioni di gestione di tale società o entità commerciale;

"Specifica": la specifica tecnica relativa ai Beni e/o Servizi fornita per iscritto da E80 al Fornitore o predisposta per iscritto dal Fornitore d'intesa con E80;

"Subappaltatori": qualsiasi persona fisica, persona giuridica o un'unità organizzativa (con capacità giuridica) nominata dal Fornitore come subappaltatore, subfornitore, distributore o agente del Fornitore per partecipare ed eseguire parte della Fornitura, comprese le sue Società Affiliate;

1.3 Nelle presenti Condizioni Generali, a meno che il contesto non richieda diversamente, i riferimenti nel Contratto a: (a) giorno, settimana, mese o anno si riferiscono al calendario piuttosto che al giorno lavorativo, alla settimana, al mese o all'anno lavorativo, se non diversamente specificato, e saranno calcolati con riferimento al calendario gregoriano; (b) i termini "compreso", "includere" e "altro" saranno da intendersi a titolo esemplificativo e senza limitazioni; (c) qualsiasi Legge Applicabile include il riferimento ad essa come modificata, integrata o sostituita di volta in volta o, se del caso, come estesa o reintrodotta; (d) il singolare includerà il plurale e viceversa, a meno che il contesto non richieda diversamente; (e) il Contratto includerà lo stesso come modificato o variato in conformità con le sue condizioni; e (f) una Parte include i suoi rappresentanti legali, successori o assegnatari autorizzati.

2. DISPOSIZIONI GENERALI - OFFERTA, ORDINE DI ACQUISTO E ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

2.1 Nessun accordo laterale o promessa fatto in forma orale da E80 prima della conclusione del Contratto è da considerarsi legalmente vincolante tra le Parti, se non formalizzato integralmente nel Contratto. La disposizione di cui sopra non si applica se le Parti hanno manifestato espressamente e per iscritto l'intenzione di considerare tali promesse vincolanti tra le stesse.

2.2 Le singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali che fanno espresso riferimento a una determinata tipologia di fornitura (ad es. acquisto di Beni, prestazione di Servizi, ecc.) si applicano esclusivamente alla rispettiva tipologia di fornitura. Per il resto, le disposizioni di seguito riportate si applicano a tutte le categorie di fornitura.

2.3 Su richiesta di E80, il Fornitore può preparare e presentare a E80, a titolo gratuito, la propria offerta o quotazione, sulla base delle indicazioni di E80. Nessuna richiesta di preventivo, quotazione od offerta né alcun follow-up, modifica e/o specifica relativa a tale richiesta, può considerarsi vincolante per E80, così come l'offerta o il preventivo presentato dal Fornitore a E80 non crea alcun obbligo per E80. E80 può rifiutare informalmente un'offerta o un preventivo, senza alcun obbligo o onere. Qualsiasi costo connesso a preventivi, offerte, documentazione e/o campioni presentati dal Fornitore è interamente a carico del Fornitore. I preventivi, le offerte, la documentazione e/o i campioni non sono restituiti da E80, se non diversamente concordato per iscritto.

2.4 L'Ordine di Acquisto non costituisce un ordine vincolante fintantoché non sarà trasmesso tramite il sistema di e-procurement

di E80 (es. IUNGO) o, previa autorizzazione di E80, presentato in forma scritta o testuale. Per forma scritta si intende la trasmissione via fax, fax informatico o e-mail, in cui siano chiaramente identificabili la società o il soggetto emittente. L'Ordine di Acquisto sarà da considerarsi efficace anche senza firma autografa in caso di trasmissione tramite il sistema di e-procurement o se è presente una nota corrispondente sull'Ordine di Acquisto, in particolare per quanto riguarda i cosiddetti ordini call-off.

2.5 Prima di accettare un Ordine di Acquisto, il Fornitore deve verificare ogni Ordine di Acquisto (e la relativa documentazione) ricevuto da E80 per individuare eventuali errori, ambiguità, omissioni, non conformità o inadeguatezza delle Specifiche selezionate da E80 per lo scopo previsto. Il Fornitore dovrà comunicare immediatamente a E80 ogni modifica o chiarimento necessario all'Ordine di Acquisto. In caso contrario, il Fornitore si farà carico di tutte le conseguenze di tali errori/omissioni a proprie spese e rischio.

2.6 Tutta la corrispondenza del Fornitore riguardante la Fornitura deve indicare le seguenti informazioni: numero e data dell'Ordine di Acquisto, oggetto della Fornitura e riferimento a E80.

2.7 Fino a quando un Ordine di Acquisto non è accettato dal Fornitore, E80 non è vincolata da tale Ordine di Acquisto e può revocare, modificare o cambiare l'Ordine di Acquisto in qualsiasi momento. Salvo diverso accordo, il Fornitore deve confermare e accettare l'Ordine di Acquisto nella stessa forma in cui è stato trasmesso da E80 o, nel caso in cui E80 abbia acconsentito all'utilizzo di un'altra forma, nella forma concordata, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto, a meno che non sia stato concordato tra le Parti un termine diverso. Trascorso tale termine, E80 ha il diritto, a sua discrezione, di ritenere valido il presente Ordine di Acquisto o di revocarlo, senza alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore.

2.8 Il Contratto si intende stipulato tra le Parti alla prima delle seguenti date: (a) il Fornitore consegna a E80 un'Accettazione dell'Ordine scritta nella forma concordata, o (b) il Fornitore compie qualsiasi atto coerente con l'adempimento dell'Ordine di Acquisto. Un'Accettazione dell'Ordine trasmessa da parte del Fornitore in modalità difforme rispetto all'Ordine di Acquisto richiede un'espressa autorizzazione scritta da parte di E80. In caso contrario, il Contratto non è concluso. Ad ogni modo, E80 non è in alcun modo responsabile o debitrice del pagamento di qualsiasi corrispettivo per la Fornitura eseguita dal Fornitore, a meno che l'Accettazione dell'Ordine non sia stata effettuata dal Fornitore attraverso il sistema di e-procurement di E80 o nella forma concordata.

2.9 Tutte le condizioni, le Specifiche, le norme e gli altri documenti richiamati o allegati all'Ordine di Acquisto costituiranno parte integrante dell'Ordine di Acquisto.

2.10 L'Accettazione dell'Ordine o di qualsiasi altra offerta o invito a stipulare un Contratto da parte del Fornitore, contenente una qualsiasi modifica, non comporterà la conclusione di un Contratto anche se la modifica non incide in modo significativo sulle condizioni originali. Qualora il Fornitore modifichi, integri e/o accetti con riserva un Ordine di Acquisto presentato al Fornitore da E80, questo è da considerarsi come una nuova offerta fatta dal Fornitore a E80. E80 ha il diritto di decidere se accettare o rifiutare tale nuova offerta. Un'Accettazione dell'Ordine che si discosti dall'Ordine di Acquisto ha effetto solo se E80 conferma le variazioni in forma scritta. In nessun caso la mancata risposta di E80 a una dichiarazione inviata via e-mail può causare l'insorgenza, modifica o cessazione dei rapporti giuridici.

2.11 E80 ha il diritto di richiedere modifiche o aggiunte ai Beni e/o ai Servizi da fornire e/o di cambiare i volumi, la Data di Consegna e/o la natura della Fornitura in qualsiasi momento. Eventuali diminuzioni del costo della Fornitura devono essere automaticamente applicate a E80. Qualora la modifica comporti un aumento dei costi o dei tempi di esecuzione, un equo adeguamento del Prezzo e/o della Data di Consegna può essere definito di comune accordo. Se le Parti non raggiungono un accordo scritto sull'equo adeguamento entro quindici (15) giorni dalla richiesta di modifiche presentata da E80, E80 ha diritto di risolvere il Contratto. Tali modifiche o integrazioni saranno recepite da E80 in una specifica variazione dell'Ordine di Acquisto emessa nella stessa forma dell'Ordine di Acquisto.

2.12 Eventuali modifiche o integrazioni alla Fornitura richieste dal Fornitore successivamente alla conclusione del Contratto sono vincolanti per E80 solo se accettate e recepite da E80 in una specifica variante dell'Ordine di Acquisto emessa nella stessa forma dell'Ordine di Acquisto.

2.13 Il Fornitore non è in alcun modo autorizzato a rappresentare E80 sulla base dell'Ordine di Acquisto.

2.14 Ciascuna Parte deve designare una persona di contatto che abbia l'autorità e l'esperienza necessarie per fornire le informazioni richieste e per prendere le decisioni previste dal Contratto senza ritardi ingiustificati. Ciascuna Parte si impegna a coinvolgere il referente dell'altra Parte ogniqualvolta sia necessario per la corretta esecuzione del Contratto.

3. CONSEGNA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

3.1 Il Fornitore si impegna a consegnare i Beni ed eseguire i Servizi a proprie spese e a proprio rischio presso il Sito ed entro la Data di Consegna concordata nel Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, i Beni saranno consegnati al Sito su base DAP (Delivered At Place, Incoterms 2020).

3.2 Il Fornitore deve ottenere e mantenere tutte le approvazioni, licenze, permessi, certificati di spedizione, di importazione e di esportazione e altri certificati, packing list, esenzioni, ispezioni, decisioni e qualsiasi altro documento richiesto da E80 o dalle Leggi Applicabili in relazione alla Fornitura, in particolare per quanto riguarda la corretta manipolazione e l'uso dei Beni forniti e la corretta esecuzione dei Servizi, e li deve consegnare a E80 al più tardi al momento della consegna della Fornitura o, se richiesto da E80, in qualsiasi momento successivo.

3.3 Il Fornitore si impegna a consegnare i Beni e a eseguire i Servizi durante il normale orario di lavoro (a seconda del luogo di consegna/prestazione) in conformità alla Data di Consegna e al calendario previsto dal Contratto. Il Fornitore deve rispettare in modo tassativo qualsiasi timing o cronoprogramma al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi ai sensi del Contratto. La Data di Consegna indicata nel Contratto è tassativa e vincolante. E80 ha il diritto di posticipare la Data di Consegna a sua discrezione.

3.4 Fatto salvo ogni altro diritto di E80 ai sensi del Contratto o di legge, il Fornitore deve comunicare immediatamente per iscritto a E80 l'eventuale mancato rispetto dei tempi di consegna concordati. In caso di ritardo, E80 senza alcuna responsabilità o costo aggiuntivo a suo carico ha diritto di richiedere la Fornitura al Fornitore in conformità con il Contratto o, senza ulteriore avviso, di rinunciare alla consegna in data posteriore di Beni e/o Servizi, fatto salvo il diritto di E80 di risolvere il Contratto, in toto o in parte, di richiedere il rimborso del Prezzo, se già pagato, e/o di richiedere il

risarcimento di tutti i costi, le spese, i danni e le altre perdite subite a causa dell'inadempimento del Fornitore.

3.5 In caso di ritardo nella consegna o nell'esecuzione della Fornitura rispetto alla data concordata per una ragione diversa dalla forza maggiore come definita alla Clausola 20, inclusa la consegna di Beni o l'esecuzione di Servizi privi di difetti ai sensi della Clausola 7 che segue, E80 ha diritto al pagamento di una penale da parte del Fornitore, da corrispondere ad un tasso giornaliero dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) del Prezzo dell'Ordine di Acquisto. La penale non può superare complessivamente il 5% (cinque per cento) del Prezzo dell'Ordine di Acquisto, salvo non sia diversamente convenuto tra le Parti, e diviene automaticamente esigibile senza richiesta di E80. Il pagamento di una penale da parte del Fornitore non solleva lo stesso dall'obbligo di eseguire la Fornitura. Il diritto di E80 di rivendicare ulteriori richieste di risarcimento Danni rimarrà inalterato.

3.6 Il Fornitore deve garantire che ogni consegna sia accompagnata da apposita bolla di consegna (e da qualsiasi altra documentazione di consegna specificata nell'Ordine di Acquisto o altrimenti nel Contratto) che riporti, tra l'altro, il numero e la data dell'Ordine di Acquisto, il codice prodotto E80 come indicato nell'Ordine di Acquisto, il tipo e la quantità di Beni in consegna, le istruzioni speciali di stoccaggio (se presenti) e, se i Beni vengono consegnati a rate, il saldo rimanente da consegnare.

3.7 Per ogni consegna di Beni, il Fornitore è tenuto a garantire il costante rispetto di tutte le Leggi Applicabili in materia di trasporto e consegna di tali Beni.

3.8 Tutti i Beni devono essere imballati, immagazzinati, conservati, protetti e assicurati, tutto a spese del Fornitore, (i) separatamente e in modo sicuro da evitare danni durante le operazioni di carico, trasporto e scarico e (ii) in conformità con le specifiche di imballaggio di E80, se fornite al Fornitore.

Inoltre, il Fornitore deve:

- i) a richiesta, fornire a E80 certificati di origine, dichiarazioni, documenti e dati relativi ai requisiti commerciali e informare E80 in modo dettagliato e per iscritto di eventuali restrizioni all'esportazione o obblighi di approvazione nel paese di origine dei Beni o Servizi o di destinazione;
- ii) fornire i dettagli relativi a tutti i potenziali rischi o pericoli immediati e a lungo termine relativi ai Beni, compresi la tossicità, l'infiammabilità, gli effetti nocivi dovuti all'inalazione o al contatto e all'uso diretto o indiretto della stessa;
- iii) fornire tutti i dettagli relativi alle precauzioni di sicurezza più appropriate da adottare in relazione all'uso e alla manipolazione dei Beni; e
- iv) etichettare in modo appropriato e ben visibile tutti gli imballaggi e i contenitori che contengono Beni pericolosi, tossici o altrimenti dannosi, al fine di proteggere coloro che li maneggiano o vi siano esposti.

3.9 Le spedizioni parziali di Beni o le consegne anticipate possono essere effettuate solo previa autorizzazione scritta di E80. In caso di consegna anticipata, E80 si riserva il diritto di restituire la spedizione a spese del Fornitore. Se E80 non restituisce la merce consegnata in anticipo, può immagazzinare i Beni fino alla Data di Consegna a rischio e spese del Fornitore.

3.10 La quantità di Beni e/o Servizi indicata nel Contratto non può essere modificata senza il preventivo consenso scritto di E80. I

quantitativi di Beni e/o Servizi consegnati in eccesso rispetto a quelli indicati nel Contratto non saranno accettati da E80, nel qual caso il Fornitore li ritirerà immediatamente a sue spese o, se accettati, E80 non avrà alcun obbligo di pagarli.

3.11 Se, per qualsiasi motivo, E80 o il Cliente non è in grado di accettare la consegna dei Beni alla data prevista nel Contratto, il Fornitore, se richiesto da E80, si impegna a custodire i Beni e a mantenerli in condizioni di commerciabilità. E80 rimborserà al Fornitore i costi ragionevoli e documentati di tale stoccaggio.

3.12 Il Fornitore si impegna ad eseguire i Servizi presso il Sito alla data prevista nell'Ordine di Acquisto e secondo le Leggi Applicabili, le Specifiche e le best practice e i migliori standard industriali. Il Fornitore dovrà documentare l'esecuzione dei Servizi e fornire tali documenti a E80 su richiesta o al termine dei Servizi, al più tardi insieme all'invio della fattura. Nel caso in cui un deliverable o un risultato specifico debba essere raggiunto attraverso i Servizi, le disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano e devono essere rispettate anche in relazione a tale prodotto o risultato.

3.13 Il Fornitore si impegna a eseguire i Servizi direttamente o a farli eseguire da soggetti terzi facenti parte della propria struttura operativa e sotto la propria responsabilità. Se l'esecuzione dei Servizi avviene presso il Sito, il Fornitore deve rispettare le prescrizioni organizzative e in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste per le aziende esterne e/o le norme operative interne applicabili presso il Sito. Il Fornitore deve inoltre rispettare tutte le prescrizioni e istruzioni impartitegli presso il Sito. Se il Fornitore ritiene che le prescrizioni e norme siano irragionevoli, deve comunicare immediatamente le proprie obiezioni a E80. Il Fornitore si impegna a utilizzare solo personale qualificato per l'esecuzione dei Servizi. Non può essere utilizzato personale il cui rapporto di lavoro con E80 sia stato precedentemente interrotto da E80 per motivi imputabili al personale stesso, o personale che abbia ripetutamente danneggiato o continui a danneggiare in modo particolarmente grave gli interessi di E80. Il Fornitore si farà carico di eventuali maggiori costi derivanti dalla sostituzione del personale utilizzato per l'esecuzione dei Servizi.

3.14 Il Fornitore garantisce che in alcun modo può ritenersi sussistente un rapporto di lavoro tra E80 o il Cliente e il proprio personale addetto all'esecuzione dei Servizi, in particolare quando opera presso i locali di E80 o del Cliente, né un diritto del proprio personale a instaurare un rapporto di lavoro con E80 o con il Cliente. In caso di violazione, il Fornitore terrà indenne E80 da tutti i relativi costi, spese, Danni o altre perdite.

3.15 Se il Fornitore deve operare in locali di proprietà o gestiti da o per conto di E80 o del suo Cliente, il Fornitore deve rispettare a proprie spese tutte le norme e le procedure di sicurezza del Sito di E80 o del Cliente. Queste includono, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, la partecipazione a corsi di formazione sul Sito, la rimozione di tutti i rifiuti, i detriti, i materiali in eccesso e le strutture temporanee, e il lasciare il Sito in ordine. Il Fornitore si assume il rischio di perdite e danni per tutti i materiali utilizzati o da utilizzare fino alla conclusione del Contratto.

3.16 Se il Fornitore è responsabile del montaggio o dell'installazione, deve sostenere tutti i costi connessi e necessari, quali le spese di viaggio, la fornitura di strumenti e le indennità giornaliere.

4. ISPEZIONE, COLLAUDO E ACCETTAZIONE

4.1 Il Fornitore si impegna a fornire tutti i Beni e i Servizi in conformità al Contratto e alle Specifiche.

4.2 E80 può ispezionare e testare i Beni e/o i Servizi durante l'esecuzione, prima del ricevimento della Fornitura da parte di E80 o successivamente. E80 è tenuto a ispezionare i Beni solo per verificare che non vi siano variazioni di identità e quantità e danni evidenti dovuti al trasporto; E80 deve notificare al Fornitore tali discrepanze e danni entro 14 (quattordici) giorni dal ricevimento dei Beni presso il Sito. Per soddisfare l'obbligo di notifica, E80 deve fornire al Fornitore solo una breve descrizione della discrepanza, del danno o del difetto. Resta fermo il diritto di E80 di notificare eventuali difetti riscontrati successivamente.

4.3 E80 ha il diritto di ispezionare adeguatamente la Fornitura prima di firmare il Protocollo di Accettazione. L'esecuzione o la mancata esecuzione dell'ispezione e/o la sottoscrizione o la mancata sottoscrizione del Protocollo di Accettazione da parte di E80 non esonera il Fornitore da alcun obbligo o responsabilità (in particolare, per quanto riguarda gli obblighi di garanzia). La mancata formulazione di riserve su difetti anche riconosciuti o riconoscibili della Fornitura non potrà essere interpretata come accettazione della Fornitura.

4.4 E80 potrà rifiutare di prendere in consegna la Fornitura o parte di essa e/o di firmare il Protocollo di Accettazione qualora ritenga, a sua sola discrezione, che la Fornitura non sia, sotto qualsiasi aspetto, conforme alle condizioni contrattuali. Se alcune parti dei Beni o dei Servizi non sono conformi al Contratto, E80 può rifiutare l'intera consegna o prestazione a meno che il Fornitore non dimostri che il resto di tale consegna o prestazione è conforme al Contratto. Se E80 rifiuta la Fornitura o parte di essa, non è obbligata a pagare il Prezzo per la Fornitura rifiutata potendo vantare tutti i diritti contrattuali e di legge legati alla Fornitura.

4.5 Se, in base al Contratto o a circostanze particolari, E80 è tenuta a testare e approvare i Beni e/o i Servizi per quanto riguarda la loro conformità al Contratto e alle Specifiche, il Fornitore richiede che E80 effettui tale test e accettazione dopo che i Beni o i Servizi sono stati completati ("**Procedura di accettazione**"). Il Fornitore effettua tale richiesta in conformità alle date indicate nel Contratto o, se non è specificata alcuna data, non appena possibile. Su ragionevole richiesta di E80, il Fornitore mette a disposizione, a proprie spese, personale idoneo per assistere E80 in tali test. E80 può rifiutare, in tutto o in parte, i Beni e/o i Servizi se il Fornitore non ne dimostra la conformità ai requisiti previsti dal Contratto e/o ai criteri di accettazione concordati. Se E80 non accetta i Beni e/o i Servizi in tutto o in parte, il Fornitore deve prontamente indagare sulla non conformità, correggerla integralmente e ripetere la Procedura di Accettazione. In caso di insuccesso anche della seconda Procedura di Accettazione, E80 può scegliere a sua discrezione se ripetere la Procedura di Accettazione o far valere i rimedi di cui alla Clausola 7. Non potrà in alcuno modo ritenersi che E80 abbia accettato i Beni e/o i Servizi per il solo fatto di utilizzarli, in tutto o in parte, per necessità operative.

4.6 Nel caso in cui la Procedura di Accettazione sia relativa a Forniture di apparecchiature e/o parti da inserire in macchine o di impianti prodotti da E80 per il Cliente o nel caso di Forniture da modificare da parte di E80, essa è effettuata unitamente al collaudo della macchina o dell'impianto su cui la Fornitura è stata montata o con cui è stata assemblata, o contemporaneamente al collaudo della macchina a seguito delle modifiche apportate da E80, secondo le condizioni concordate tra E80 e il Cliente.

4.7 Qualsiasi procedura di accettazione o collaudo da eseguire sulla Fornitura ai sensi della presente clausola deve essere

effettuata entro i termini di prescrizione previsti dalle Leggi Applicabili.

5. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO E DELLA PROPRIETÀ

5.1 Nonostante qualsiasi controllo o Procedura di Accettazione completata presso i locali del Fornitore, il rischio di perdita, danno o distruzione della Fornitura è a carico del Fornitore fino a quando la consegna della Fornitura non è completata in conformità all'Incoterms 2020 concordato e il Protocollo di Accettazione firmato da E80 non è consegnato al Fornitore, se del caso. Tuttavia, se è prevista una Procedura di Accettazione, il Fornitore rimane responsabile dei rischi associati alla Fornitura fino a quando E80 non ha emesso un Protocollo di Accettazione senza riserve. Se non diversamente previsto nell'Ordine di Acquisto, la Fornitura è trasportata a rischio del Fornitore. Il rischio di perdita, danneggiamento o distruzione di qualsiasi Fornitura da restituire al Fornitore per qualsiasi motivo, come ad esempio per la sostituzione o la riparazione, passa nuovamente al Fornitore (a condizione che sia passato a E80) nel momento in cui tale Fornitura è resa disponibile da E80 per il ritiro da parte del Fornitore (mentre la proprietà di qualsiasi Fornitura che sia di proprietà di E80 rimane sempre di E80).

5.2 Salvo quanto diversamente stabilito nel Contratto, la Fornitura o parte di essa diventa di proprietà di E80, libera da vincoli e altri gravami al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (i) il completamento della consegna da parte del Fornitore in conformità alla Data di Consegna presso il Sito e, se del caso, la firma del Protocollo di Accettazione da parte di E80; o (b) il pagamento del relativo Prezzo. Nel caso in cui la proprietà di tutti o di una parte dei Beni sia passata a E80, ma i Beni rimangano in possesso del Fornitore, il Fornitore deve contrassegnare in modo identificabile i Beni e/o i materiali e/o i componenti destinati a tali Beni come proprietà di E80 e indennizzare e/o manlevare E80 da ogni Danno o pretesa di terzi.

5.3 Il Fornitore si impegna a trasferire a E80 la proprietà dei Beni. In caso di qualsiasi vizio del titolo, il Fornitore, su richiesta di E80 e a spese del Fornitore, è tenuto a rimuovere tale vizio o a sostituire i Beni con altri esenti da tale vizio. Il Fornitore deve sostenere tutti gli oneri e le spese per tale rimozione o sostituzione, compresi i costi di trasporto.

5.4 Né il pagamento da parte di E80, né il passaggio della proprietà o del rischio dei Beni o dei Servizi a E80 saranno considerati come accettazione dei Beni o dei Servizi.

6. QUALITÀ E GARANZIA

6.1 Il Fornitore deve disporre di tutti i permessi, le licenze, le registrazioni e le autorizzazioni previste dalle Leggi Applicabili per adempiere ai propri obblighi derivanti dal Contratto e dalle Specifiche (o da qualsiasi modifica alle Specifiche che possa essere concordata per iscritto con E80) e per condurre la propria attività. La Fornitura deve essere preparata, fornita e consegnata con competenza, cura e diligenza adeguate e professionali e in piena conformità al Contratto e a tutte le Leggi Applicabili, ai regolamenti, agli standard e alle migliori pratiche industriali.

6.2 Il Fornitore garantisce la Fornitura contro tutti i difetti apparenti e occulti. A meno che non sia applicabile un periodo più lungo e/o obblighi di garanzia più stringenti da parte del Fornitore ai sensi delle Leggi Applicabili o secondo quanto concordato tra le Parti, il Fornitore garantisce che la Fornitura al momento della

consegna e per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dopo il Protocollo di Accettazione o la Data di Consegna, se non è stato firmato un Protocollo di Accettazione da parte di E80 per motivi non attribuibili al Fornitore ("Periodo di Garanzia"):

- (a) sia nuova, priva di difetti, errori di progettazione, difetti di costruzione, difetti di materiale e difetti di fabbricazione, adatta, sicura e idonea allo scopo e all'uso previsto, secondo le Specifiche;
- (b) sia completa e pronta all'uso e che tutti gli elementi ausiliari necessari per il buon funzionamento siano forniti come parte della consegna, anche se non specificamente ordinati;
- (c) rispetti pienamente le Specifiche incluse nel Contratto e le Leggi, i regolamenti e gli standard applicabili riguardanti, tra l'altro, la qualità, la salute e la sicurezza e l'ambiente che si applicano di volta in volta all'approvvigionamento, alla fornitura o all'uso della Fornitura;
- (d) rispetti tutti i requisiti relativi alla produzione, all'etichettatura, all'imballaggio, all'immagazzinamento, alla movimentazione e alla consegna dei Beni e all'esecuzione dei Servizi derivanti dalle Leggi Applicabili, nonché gli standard o le norme industriali abitualmente applicate nel settore in cui opera il Fornitore, a meno che l'applicazione di tali standard o norme non fornisca a E80 uno standard di Beni e Servizi meno favorevole per E80 rispetto a quello risultante dal Contratto o dalle Leggi Applicabili;
- (e) sia prodotta o fornita da manodopera qualificata e, nel caso dei Beni, utilizzando materie prime di alta qualità e, solo per il Periodo di Garanzia o per il periodo in cui dura l'obbligo del Fornitore di imballare, immagazzinare e/o trasportare, quale dei due risulti più breve, siano imballati, immagazzinati e trasportati come richiesto da E80 e in accordo con le Leggi Applicabili.

6.3 Qualora il Fornitore debba entrare nel Sito o avere accesso all'infrastruttura informatica di E80 o del Cliente in relazione all'esecuzione del Contratto, lo stesso dovrà garantire che tutto il personale del Fornitore, i propri Subappaltatori e le altre persone che partecipano all'esecuzione del Contratto per conto del Fornitore, osservino tutte le Leggi Applicabili nonché tutte le vigenti norme e i regolamenti interni di E80 o del Cliente, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli in materia di salute e sicurezza, ambiente, efficienza energetica, prevenzione degli incendi e sicurezza delle informazioni.

6.4 Se il Fornitore viene a conoscenza di una non conformità dei Beni e/o Servizi rispetto ai requisiti di qualità e alle garanzie definite nella Clausola 6.2 e/o se il Fornitore nutre dubbi legittimi in merito alla conformità dei Beni o dei Servizi a tali requisiti, è tenuto a comunicarlo per iscritto tempestivamente a E80 e a indicargli eventuali ulteriori misure da adottare. Lo stesso vale nel caso in cui il Fornitore venga a conoscenza di diritti di proprietà di terzi in conflitto con l'uso illimitato dei Beni o dei Servizi da parte di E80 o del Cliente. Il ricevimento e la gestione di tali informazioni da parte di E80 non pregiudica alcuna pretesa di E80 nei confronti del Fornitore derivante da tale inadempimento.

6.5 E80 può richiedere i certificati relativi alle materie prime e i certificati di collaudo dei materiali e delle attrezzature utilizzati per l'approvvigionamento e la produzione dei Beni. Il Fornitore è tenuto a fornire tali certificati a E80 entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di tale richiesta.

6.6 Il Fornitore effettua a proprie spese le opportune verifiche e intraprende le opportune procedure di controllo e valutazione della qualità per garantire il rispetto del Contratto. Su richiesta di E80, il Fornitore acconsente fin da ora, e farà in modo che ciascun Subappaltatore acconsenta, a che i rappresentanti di E80 ispezionino le strutture del Fornitore e/o del Subappaltatore, accedano ai materiali, alla documentazione e alle attrezzature pertinenti e/o sottopongano al Fornitore tutti i documenti pertinenti per verificare la conformità del Fornitore stesso e/o del Subappaltatore alle condizioni contrattuali e di legge, compresi gli obblighi specifici del Fornitore e/o del Subappaltatore relativi alla Fornitura.

7. RIMEDI

7.1 Ove E80 ritenga che le Forniture non siano, sotto qualsiasi aspetto, pienamente conformi alle condizioni del Contratto, alle Specifiche o alle Leggi Applicabili in qualsiasi momento del Periodo di Garanzia, ha il diritto, a sua esclusiva discrezione e indipendentemente dal fatto che tale non conformità al Contratto della Fornitura (ovvero il difetto della stessa) rappresenti una violazione materiale o immateriale degli obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto, a uno o a tutti dei seguenti rimedi:

- (a) rifiutare tutte o parte della Fornitura e restituirla al Fornitore a rischio e spese di quest'ultimo; e/o
- (b) richiedere al Fornitore di riparare o sostituire gratuitamente la Fornitura presso il Sito o i locali del Fornitore non appena possibile, a seconda di quanto stabilito da E80, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla notifica dei difetti da parte di E80 al Fornitore o altro periodo concordato con E80, o di rimborsare a E80 qualsiasi importo pagato in relazione alla Fornitura che non corrisponda al Contratto (e la Fornitura così riparata o sostituita sarà a sua volta soggetta agli obblighi del Contratto); e/o
- (c) la consegna, senza indebito ritardo, da parte del Fornitore di una nuova Fornitura priva di difetti (ossia pienamente conforme al Contratto) secondo tempi e/o luoghi differenti se così specificato da E80; e/o
- (d) in caso di consegna errata, richiedere al Fornitore di rimborsare prontamente a E80 qualsiasi costo (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri di trasporto, sdoganamento, dazio e stoccaggio) sostenuto da E80; e/o
- (e) richiedere al Fornitore di ridurre il Prezzo originale della Fornitura difettosa; e/o
- (f) acquistare altrove i Beni che, per quanto possibile, siano conformi al Contratto (e qualsiasi spesa aggiuntiva così sostenuta sarà pagata dal Fornitore a E80 su richiesta), a condizione che, prima di esercitare il diritto di acquistare altrove, E80 dia al Fornitore una ragionevole opportunità di sostituire la Fornitura rifiutata con beni conformi al Contratto; e/o
- (g) richiedere il risarcimento dei danni per qualsiasi altro costo, perdita o spesa sostenuta da E80 che sia attribuibile all'inadempimento del Fornitore ai sensi del Contratto; e/o
- (h) risolvere il Contratto come previsto dalla clausola 14 delle presenti Condizioni Generali.

7.2 In caso di rifiuto, in tutto o in parte, della Fornitura ai sensi della Clausola 7.1 di cui sopra, E80 ne darà comunicazione scritta al Fornitore e l'obbligo di pagamento relativo a tale consegna sarà sospeso.

7.3 In caso di applicazione della Clausola 7.1 (b) e (c) di cui sopra, un nuovo Periodo di Garanzia di 24 (ventiquattro) mesi per la Fornitura nuova o riparata inizierà a decorrere rispettivamente dalla data di consegna o riparazione (mentre il nuovo Periodo di Garanzia di 24 mesi si applicherà all'intera Fornitura così interessata anche se solo una parte di essa ha richiesto la sostituzione o la riparazione).

7.4 Qualesivoglia non conformità delle Forniture darà diritto a E80, per la gestione della difettosità, di addebitare al Fornitore una penale pari al 5% (cinque per cento) del Prezzo dell'Ordine di Acquisto, che in ogni caso non potrà mai essere inferiore alla somma di Euro 300 (trecento), salvo non sia diversamente convenuto tra le Parti. La penale diviene automaticamente esigibile senza richiesta di E80. Il pagamento di una penale da parte del Fornitore non solleva lo stesso dall'obbligo di eseguire la Fornitura.

7.5 Le disposizioni della presente clausola 7 non pregiudicano qualsiasi altro diritto di E80 ai sensi del Contratto e delle Leggi Applicabili.

8. AUDIT

8.1 Durante la vigenza del Contratto o e per i successivi 24 (ventiquattro) mesi, previo ragionevole preavviso E80 ha il diritto di condurre, o di far condurre, direttamente o tramite un rappresentante debitamente autorizzato da E80, audit finanziari, di qualità, tecnici, informatici o di altra natura sul Fornitore e sui suoi Subappaltatori, al fine di: (i) esaminare i processi, le procedure o i meccanismi di controllo che sono alla base o coinvolti nell'adempimento da parte del Fornitore e/o dei Subappaltatori degli obblighi derivanti dal Contratto; (ii) verificare la conformità del Fornitore e/o dei Subappaltatori alle Politiche di E80; (iii) controllare libri, registrazioni, documenti, registri, supporti, finanziari o di altro tipo, e farne delle copie. Se l'audit rivela una qualsiasi mancanza da parte del Fornitore e/o dei Subappaltatori, il Fornitore rimborserà a E80 i costi dell'audit, senza pregiudicare qualsiasi altro diritto che E80 possa avere ai sensi del Contratto e delle Leggi Applicabili.

9. PREZZO, PAGAMENTO E FATTURAZIONE

9.1 Il prezzo delle Forniture ("Prezzo") è determinato sulla base del Contratto tra le Parti o, a seconda dei casi, in conformità al listino prezzi del Fornitore concordato per iscritto con E80. Il Prezzo è fisso e può essere modificato solo previo accordo scritto di entrambe le Parti. Se il Fornitore è obbligato ad aumentare il Prezzo a causa di una disposizione di legge, E80 ha il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi della Clausola 14.

9.2 Salvo non diversamente concordato per iscritto tra le Parti, il Prezzo comprende tutte le spese di viaggio, i costi di alloggio, i costi di trasporto e del tempo trascorso in viaggio, i costi di imballaggio, i costi dei certificati e dei dazi di importazione, nonché qualsiasi altro costo, spesa, dazio o tassa sostenuti dal Fornitore (e dai suoi Subappaltatori) in relazione alla Fornitura (materiali, attrezzature, assicurazioni, carico e/o scarico).

9.3 Il Prezzo non è comprensivo di eventuali imposte (IVA, ecc.) che saranno addebitate nella misura prevista dalle norme di legge in vigore alla data della tassazione della Fornitura.

9.4 Il Fornitore può emettere la fattura per la Fornitura solo a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Accettazione da parte di E80, se prevista, o dell'esecuzione integrale della Fornitura secondo quanto previsto dal Contratto. Ogni fattura deve soddisfare tutti i requisiti di documentazione contabile e fiscale previsti dalle Leggi Applicabili e deve sempre indicare il numero del rispettivo Ordine di Acquisto di E80. Ciascuna fattura deve essere trasmessa in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SdI), come previsto dalle Leggi Applicabili. Nel caso di Fornitura non soggetta a tale sistema di interscambio, la fattura deve essere recapitata elettronicamente in forma di .pdf non modificabile e leggibile esclusivamente all'indirizzo e-mail indicato da E80. Se inviata via e-mail, ogni e-mail può contenere più allegati in formato .pdf, mentre ogni allegato in formato .pdf non può contenere più di una fattura (con i relativi supporti documentali).

9.5 Ogni fattura dovrà essere pagata entro il termine concordato tra le Parti e indicato nell'Ordine di Acquisto. Il termine è calcolato a partire dalla data di ricevimento da parte di E80 di una fattura corretta e non contestata, emessa e consegnata in conformità con la clausola 9.4 di cui sopra. Nel caso in cui la fattura non soddisfi i requisiti previsti dal Contratto, E80 ha diritto di respingerla e il periodo di scadenza della fattura respinta è così interrotto e un nuovo periodo di scadenza inizierà a decorrere non prima della consegna di una fattura che soddisfi pienamente i requisiti concordati. In caso di Fornitura difettosa, E80 ha il diritto di sospendere il pagamento, anche se dovuto su altre basi legali, fino a quando la Fornitura dovuta non sia resa per intero ed esente da vizi. Eventuali differenze di costo verranno regolate tramite apposite note di accredito o di addebito, previo accordo tra le Parti. Se una fattura ricevuta da E80 ed emessa in piena conformità con il Contratto non viene pagata entro la data di scadenza, il Fornitore ne deve dare comunicazione scritta a E80 e a quest'ultima è concesso un ulteriore periodo di trenta (30) giorni per il pagamento.

9.6 Il Prezzo deve essere pagato nella valuta indicata in fattura mediante bonifico sul conto bancario del Fornitore specificato dal Fornitore nel Contratto o indicato dal Fornitore successivamente per iscritto (al più tardi prima che la fattura con il numero di conto bancario modificato sia trasmessa a E80). Il Prezzo si intende pagato al momento dell'esborso dal conto di E80.

9.7 Il pagamento del Prezzo o di una sua parte non è considerato come conferma da parte di E80 della corretta e regolare esecuzione della Fornitura e non solleva il Fornitore da alcun obbligo o responsabilità discendente e/o connesso al Contratto (in particolare, per quanto riguarda i suoi obblighi di garanzia).

9.8 Il Fornitore non ha diritto a compensare alcun importo dovutogli da E80 con gli importi dovuti dal Fornitore a E80, senza il preventivo consenso scritto di E80. E80 può compensare qualsiasi somma dovuta dal Fornitore a E80 ai sensi del Contratto o recuperare tali somme a titolo di credito.

10. ASSICURAZIONE

10.1 Per l'intera durata del Contratto e, salvo diverso accordo scritto, anche per tutto il/i restante/i Periodo/i di Garanzia, il Fornitore si impegna a mantenere a proprie spese (i) tutte le assicurazioni obbligatorie richieste dalle Leggi Applicabili e (ii)

un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi aziendali, quali la responsabilità civile verso terzi, la responsabilità civile verso dipendenti, la responsabilità professionale, la responsabilità da prodotto, per un valore assicurato non inferiore a quanto stabilito nel Contratto o altrimenti richiesto da E80.

10.2 Prima dell'entrata in vigore del Contratto, il Fornitore deve fornire a E80 la verifica dell'assicurazione da parte di un broker, un certificato assicurativo, una copia della polizza assicurativa o un altro documento accettabile per E80 (a discrezione di quest'ultima) per dimostrare l'esistenza della copertura assicurativa richiesta contro i rischi aziendali, unitamente alla conferma dell'avvenuto pagamento dei relativi premi. Il Fornitore deve comunicare immediatamente a E80 qualsiasi modifica, rinnovo o cambiamento di tali documenti.

10.3 Se il Fornitore non riesce a stipulare e mantenere l'assicurazione richiesta, E80 avrà il diritto di prendere accordi alternativi per stipulare la rispettiva copertura assicurativa e di recuperare i relativi costi dal Fornitore.

10.4 La copertura assicurativa non limita in alcun modo la responsabilità del Fornitore per i Beni consegnati e i Servizi eseguiti a favore di E80.

11. RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI

11.1 Il Fornitore è responsabile di qualsiasi Danno, spesa, responsabilità, perdita o reclamo subito o sostenuto da E80 e derivante da o in relazione a qualsiasi esecuzione o mancata esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.

11.2 Nella misura massima consentita dalla legge, le Parti convengono di escludere la responsabilità di E80 in relazione a eventuali Danni, spese, responsabilità, perdite o reclami di qualsiasi tipo subiti dal Fornitore o da terzi in conseguenza della violazione del Contratto da parte di E80 o comunque in relazione al Contratto. A scanso di equivoci, tale esclusione di responsabilità non riguarda l'esclusione di responsabilità per Danni, spese, responsabilità, perdite e reclami di qualsiasi tipo causati da E80 intenzionalmente o per sua grave negligenza.

11.3 Qualora venga avanzata una richiesta di risarcimento nei confronti di E80 sulla base di una violazione delle norme di sicurezza pubblica o di responsabilità da prodotto in relazione alla consegna dei Beni o all'esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore, nella misura massima consentita dalle Leggi Applicabili, il Fornitore, senza pregiudizio di ogni altro diritto o rimedio contrattuale o di legge di E80, è tenuto a indennizzare E80 e i suoi dipendenti, amministratori, agenti, Clienti e successori e cessionari ("**Parti Indennizzate**") da e contro qualsiasi pretesa, azione, responsabilità, perdita, spesa, costo (compresi gli onorari degli avvocati o altri costi legali, i costi per i richiami dei prodotti e i costi per i propri dipendenti), Danno o lesione a persone e/o cose derivante da tale violazione, a meno che il Fornitore non dimostri di non aver causato la violazione.

11.4 Fatto salvo ogni altro diritto o rimedio contrattuale e di legge di E80 e nella misura massima consentita dalle Leggi Applicabili, il Fornitore si impegna a tenere indenni e manlevati E80 e le Parti Indennizzate da e contro qualsiasi pretesa, azione, responsabilità, perdita, spesa, costo (compresi gli onorari degli avvocati o altri costi legali, i costi per i richiami dei prodotti e i costi per i propri dipendenti), Danno o lesione a persone e/o cose in conseguenza di (i) qualsiasi Bene e/o Servizio difettoso o (ii) qualsiasi violazione del Contratto da parte del Fornitore o dei suoi

Subappaltatori (compresi eventuali ritardi nella consegna dei Beni o nell'esecuzione dei Servizi), o (iii) qualsiasi negligenza, inadempienza intenzionale o atto illecito o omissione del Fornitore o dei suoi Subappaltatori.

12. PROPRIETA' INTELLETTUALE

12.1 Tutti i materiali forniti al Fornitore da E80, in particolare le specifiche, le ipotesi, i materiali di base, sotto forma di design, modelli, stampi, fotografie, grafici, nonché il know-how, sono di proprietà di o riservati esclusivamente a E80 e devono essere utilizzati dal Fornitore esclusivamente ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui suddetti materiali sono e rimangono di proprietà di E80.

12.2 I progetti, i disegni, i modelli, gli stampi o quant'altro fornito da E80 per la Fornitura si intendono consegnati al Fornitore in comodato d'uso gratuito. Il Fornitore è obbligato a utilizzarli esclusivamente per la Fornitura, a custodirli e a restituirli dopo il tempo necessario all'esecuzione del Contratto.

12.3 Ciascuna Parte possiede o ha licenza di utilizzare i rispettivi Diritti di Proprietà Intellettuale creati o sviluppati prima della stipula del Contratto, comprese tutte le modifiche, i miglioramenti o i cambiamenti di tali preesistenti Diritti di Proprietà Intellettuale. Nella misura in cui i Diritti di Proprietà Intellettuale o i materiali preesistenti sono contenuti o utilizzati in relazione alla Fornitura ("**IP preesistente**"), il Fornitore concede a E80 un diritto e una licenza mondiale, irrevocabile, non esclusiva, interamente pagata e priva di royalty per, e per autorizzare altri a, utilizzare, eseguire, riprodurre, visualizzare, distribuire e preparare lavori derivati di tale IP preesistente, nella misura necessaria al pieno godimento della Fornitura da parte di E80 come previsto dal Contratto.

12.4 Il Fornitore riconosce e accetta che tutte le scoperte, le invenzioni, il know-how, le tecnologie, le procedure, i processi, le tecniche, le formule, i metodi, i miglioramenti, i disegni, le opere d'autore, il software, i nomi commerciali, gli slogan, i marchi di servizio e altri Diritti di Proprietà Intellettuale e lavori derivati inventati, concepiti, creati, scoperti, sviluppati o ideati, individualmente o in collaborazione con qualsiasi altra persona o entità, nel corso dell'esecuzione del Contratto (collettivamente, "**Invenzioni**" o "**Nuovi Diritti di Proprietà Intellettuale**") saranno di proprietà unica ed esclusiva di E80. Il Fornitore intraprenderà tutte le azioni ragionevolmente necessarie per garantire la cessione di tali diritti a E80. Fermo restando l'obbligo di cedere la proprietà, il Fornitore concede anticipatamente a E80 una licenza incondizionata, irrevocabile, trasferibile, esclusiva e mondiale su qualsiasi Nuovo Diritto di Proprietà Intellettuale, sia nella sua forma originale che in quella modificata, a titolo gratuito. Il Fornitore non potrà utilizzare alcun Nuovo Diritto di Proprietà Intellettuale se non ai fini del Contratto. Il Fornitore sarà il solo responsabile di tutti gli onorari, i compensi e gli altri pagamenti spettanti agli autori, ai creatori e ai titolari dei diritti ai sensi delle Leggi applicabili in relazione alle Invenzioni e non avrà diritto ad alcun rimborso di tali costi da parte di E80. Il Fornitore farà in modo che gli autori, i creatori e i titolari dei diritti delle Invenzioni rinuncino, nella misura massima consentita dalle Leggi applicabili, a tutti i diritti morali a cui possono avere diritto in relazione a tali Invenzioni.

12.5 Il Fornitore garantisce che la vendita o l'utilizzo della Fornitura non viola o contribuisce alla violazione di alcun Diritto di Proprietà Intellettuale e si impegna a difendere, indennizzare e mantenere E80, i suoi predecessori, successori, cessionari e Clienti

(diretti o indiretti), indenni da ogni e qualsiasi Danno che essi, o uno di essi, possano subire in quanto derivanti da o relativi all'IP preesistente o da una violazione della presente garanzia.

12.6 Il Fornitore garantisce che la Fornitura e l'uso e lo scopo per cui E80 richiede la Fornitura non violano alcun Diritto di Proprietà Intellettuale di terzi. Il Fornitore, in particolare, assicura tutti i diritti di terzi (compresi i Diritti di Proprietà Intellettuale) necessari per l'utilizzo indisturbato della Fornitura e per la concessione delle licenze di cui alla clausola 12.3.

12.7 Il Fornitore si impegna a indennizzare su richiesta e a mantenere indenne E80 da tutte le perdite sostenute da quest'ultima e derivanti da qualsiasi reclamo connesso alla violazione o presunta violazione di qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale in relazione alle Forniture e all'uso o al possesso della Fornitura da parte di E80.

13. RISERVATEZZA

13.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere sicure, segrete e confidenziali le Informazioni Riservate dell'altra Parte. Nessuna delle Parti può utilizzare le Informazioni Riservate dell'altra per scopi diversi dall'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto e divulgarle ad altre persone, ad eccezione di:

- (a) in relazione al Fornitore, ai suoi dipendenti, agenti, consulenti professionali e Subappaltatori, nei limiti di quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del Fornitore di cui al Contratto, mentre il Fornitore dovrà garantire che tali persone mantengano la sicurezza, la protezione e la riservatezza delle Informazioni Riservate in misura non inferiore a quella del Fornitore ai sensi del Contratto;
- (b) in relazione a E80, ai suoi dipendenti, agenti, consulenti professionali e Clienti, che potrebbero avere la necessità di conoscere le Informazioni Riservate; e
- (c) come richiesto dalla legge, da un procedimento legale o da un'autorità di regolamentazione o altra autorità pubblica.

13.2 Ai fini di cui sopra, per "**Informazioni Riservate**" si intendono le informazioni che:

- (a) riguardano l'attività di E80 o del Fornitore o del loro Gruppo o si riferiscono al contenuto del Contratto; e
- (b) sono divulgate da qualsiasi membro di E80 o del Fornitore o del loro Gruppo a qualsiasi membro dell'altro Gruppo (il "**Destinatario**"); e
- (c) sono diverse dalle informazioni che:
 - i. erano di dominio pubblico nel momento in cui sono state divulgate (a meno che le informazioni divulgate non fossero una compilazione di tali informazioni disponibili al pubblico in una forma non precedentemente conosciuta);
 - ii. sono diventate di dominio pubblico dopo essere state divulgate senza che il Destinatario abbia violato alcun obbligo di riservatezza sulle informazioni;
 - iii. sono fornite al Destinatario da parte di un terzo che ha il diritto di divulgarle legittimamente e non ha il dovere di rispettare alcun obbligo di riservatezza sulle informazioni;

iv. erano note al Destinatario (o sono state generate autonomamente dallo stesso) prima del suo ricevimento o della sua divulgazione.

13.3 Se non diversamente concordato tra le Parti, la presente Clausola 13 si applica in aggiunta e non sostituisce alcun accordo di riservatezza e non divulgazione o altro accordo simile che possa essere stipulato tra E80 e il Fornitore in relazione all'esecuzione del Contratto.

13.4 La risoluzione del Contratto non avrà alcun effetto sull'obbligo di mantenere segrete, sicure e confidenziali le Informazioni Riservate dell'altra Parte; tale obbligo continuerà ad essere pienamente efficace fino a quando le Informazioni Riservate non cesseranno di essere riservate.

13.5 Il Ricevente si impegna a notificare tempestivamente all'altra Parte qualsiasi uso, copia o divulgazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata di cui il Ricevente venga a conoscenza, e a fornire all'altra Parte tutta l'assistenza ragionevole per porre fine a tali atti non autorizzati.

13.6 Il Fornitore deve tenere o far tenere la documentazione completa e accurata della Fornitura eseguita in virtù del Contratto ("**Documentazione**"). Il Fornitore concede, e farà in modo che ciascun Subappaltatore conceda, a E80, ai suoi revisori, consulenti legali e altri agenti autorizzati, il diritto di accedere con ragionevole preavviso o, in caso di sospetta attività fraudolenta, immediatamente, alla Documentazione e ai locali del Fornitore o del Subappaltatore, relativi all'esecuzione del Contratto, fornendo a proprie spese tutta l'assistenza ragionevole in qualsiasi momento durante il Contratto o in qualsiasi momento successivo, ai fini della verifica della conformità al Contratto del Fornitore o dei Subappaltatori.

13.7 Il Fornitore non potrà fare alcun riferimento a E80 nella sua pubblicità, documentazione o corrispondenza senza il preventivo consenso scritto di E80. Nessuna disposizione del Contratto autorizza il Fornitore a utilizzare il nome, il marchio o il logo di E80.

14. RISOLUZIONE

14.1 La durata del Contratto è definita nel relativo Ordine di Acquisto.

14.2 Il Contratto potrà essere risolto da E80 in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore almeno trenta (30) giorni prima della data di cessazione effettiva, salvo che le Parti abbiano concordato diversamente per iscritto.

14.3 In aggiunta alle altre ipotesi di cessazione del Contratto (incluso il recesso) previste dalle Leggi Applicabili e dal Contratto, E80 avrà il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore ai sensi della Clausola 15, nel caso in cui:

- (a) il Fornitore abbia violato gli obblighi derivanti dal Contratto e previa notifica di E80 al Fornitore della violazione, non vi abbia rimediato entro il periodo ragionevole concesso da E80;
- (b) il Fornitore cessi di adempiere ai propri obblighi finanziari;
- (c) il Fornitore sia sottoposto a un procedimento di scioglimento e/o di liquidazione societaria o se la sua attività viene chiusa per qualsiasi motivo (anche temporaneamente);

(d) si verifica un cambiamento negli assetti proprietari del Fornitore;

(e) il Fornitore o i suoi Subappaltatori violano le Politiche di E80 di cui alla Clausola 17.

14.4 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, la risoluzione del Contratto non avrà alcuna influenza sulla durata di qualsiasi altro contratto, sia esso un contratto individuale o un contratto quadro (anche se il Contratto risolto è stato stipulato nell'ambito del rispettivo contratto quadro o se i contratti individuali rientrano nell'ambito del Contratto risolto).

14.5 Salvo diverso accordo tra le Parti, a seguito della risoluzione o della cessazione per qualsivoglia ragione del Contratto, il Fornitore deve immediatamente restituire o, su richiesta di E80, distruggere tutti i beni, le Informazioni Riservate, i materiali o i Registri in suo possesso o sotto il suo controllo, appartenenti o relativi a E80, ricevuti in relazione al Contratto.

14.6 I diritti e obblighi delle Parti ai sensi del Contratto che sono espressamente o implicitamente destinati a entrare o rimanere in vigore al momento della risoluzione o della cessazione per qualsivoglia ragione del Contratto, quali i diritti e gli obblighi di cui alle Clausole 11, 12 e 13 delle presenti Condizioni Generali e gli obblighi di garanzia del Fornitore non scaduti, rimarranno in vigore anche dopo la risoluzione o la cessazione del Contratto.

15. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

15.1 Le Parti si impegnano a comunicare tra loro per iscritto utilizzando gli indirizzi o gli indirizzi di posta elettronica indicati nel Contratto o di persona tramite i rispettivi referenti o rappresentanti autorizzati, a seconda dei casi. Ciascuna Parte può modificare, con apposita comunicazione scritta, i dati di contatto, compresi gli indirizzi o gli indirizzi di posta elettronica indicati nel Contratto. I documenti aventi natura di azione legale, in particolare quelli relativi, anche indirettamente, alla durata, all'efficacia, alla modifica o alla risoluzione del Contratto, devono essere consegnati di persona, tramite corriere, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o elettronicamente e devono essere firmati da rappresentanti autorizzati con una firma avente la forza e gli effetti di una firma autografa ai sensi delle Leggi Applicabili e della Clausola 15.2.

15.2 Nei limiti consentiti dalle Leggi Applicabili, i documenti firmati con firma elettronica (inclusa la firma tramite i servizi "DocuSign" o le versioni scansionate e trasmesse elettronicamente della firma autografa) saranno considerati documenti in forma scritta con firma autografa a tutti gli effetti e avranno la stessa forza ed effetto della firma autografa.

16. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

16.1 Per tutta la durata del Contratto e per il tempo necessario dopo la sua cessazione, ciascuna Parte può mettere a disposizione degli altri dati personali (ad esempio, i dati identificativi e di contatto dei firmatari, delle persone di contatto o del suo personale; "**Dati Personali**") nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto commerciale tra le Parti. Ciascuna Parte si impegna a trattare i Dati Personali forniti dall'altra Parte in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita o di uso improprio di tali Dati e a rispettare i propri obblighi ai sensi delle Leggi Applicabili in materia di protezione dei

Dati Personali (“**Leggi sulla Protezione dei Dati**”). L’informativa sulla privacy di E80 è disponibile sul sito web della stessa.

16.4 Ciascuna Parte si impegna a mantenere i registri di tutte le operazioni di trattamento eseguite sotto la propria responsabilità, i quali devono contenere almeno le informazioni minime richieste dalle Leggi sulla Protezione dei Dati, e a rendere tali informazioni disponibili su richiesta.

17. COMPLIANCE

17.1 Le Parti si impegnano a svolgere le proprie attività nel pieno rispetto di tutte le Leggi Applicabili, comprese quelle relative alla concorrenza leale, all’antiriciclaggio, alla lotta alla corruzione, alla tutela dell’ambiente, alle importazioni e alle esportazioni, alla protezione dei dati personali, nonché a rispettare i divieti previsti dalle sanzioni internazionali imposte dall’Unione Europea, dalle Nazioni Unite e dagli Stati Uniti. Le Parti si impegnano altresì a rispettare tutte le normative e gli altri obblighi in materia di retribuzione e assicurazione dei lavoratori, contributi obbligatori, lavoro minorile, salute e sicurezza sul lavoro.

17.2 In particolare, il Fornitore è consapevole e comprende che i Beni possono essere soggetti a sanzioni economiche o finanziarie o a embarghi commerciali imposti, amministrati o applicati dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti d’America, dall’Unione Europea e/o dalle leggi sul controllo delle esportazioni applicabili in altri paesi. Il Fornitore si impegna a fornire a E80 tutte le informazioni necessarie sul controllo delle esportazioni relative ai Beni, nel formato richiesto da E80 e ad aggiornare tali informazioni in caso di modifiche ai Beni. Nel caso in cui il Fornitore non fornisca le informazioni necessarie, il Fornitore garantisce e dichiara che nessun Bene (comprese le relative parti) consegnato ai sensi del Contratto è soggetto a restrizioni di esportazione o di controllo del commercio internazionale. Per chiarezza, la mancata osservanza da parte del Fornitore della presente Clausola 17 è da considerarsi grave violazione del Contratto. Il Fornitore è in ogni caso responsabile del controllo dei suoi Subappaltatori.

17.3 Il Fornitore riconosce che E80 ha adottato le Politiche di E80 e si impegna a rispettarne le prescrizioni e a mantenere uno standard costantemente elevato di integrità in tutti i suoi rapporti commerciali con E80, nonché a promuovere i più alti standard possibili di competenza professionale in tutte le sue attività. A tal fine, nella fornitura di Beni a E80 e/o nell’esecuzione di qualsiasi Servizio, il Fornitore non intraprenderà alcuna azione che violi le Politiche di E80. Inoltre, il Fornitore riconosce che nessun dipendente di E80 è autorizzato a proporre al Fornitore o ad approvare comportamenti non conformi alle Politiche di E80.

17.4 Su richiesta di E80, il Fornitore dovrà dimostrare la conformità alle prescrizioni e principi di cui alle Politiche di E80, ad esempio fornendo dati o effettuando autovalutazioni.

17.5 Nel caso in cui E80 abbia motivo di ritenere che il Fornitore, il suo personale o i suoi Subappaltatori possano aver violato in modo sostanziale le prescrizioni stabilite nelle Politiche di E80, E80 o una terza parte da essa nominata può condurre ispezioni presso i locali del Fornitore o del Subappaltatore al fine di verificare la conformità del Fornitore ai requisiti delle Politiche di E80. E80 compirà ogni ragionevole sforzo per garantire che tutte le ispezioni siano condotte in conformità con le Leggi sulla Protezione dei Dati e non interferiscano in modo irragionevole con le attività commerciali del Fornitore né violino alcun accordo di riservatezza del Fornitore con terzi. Il Fornitore dovrà ragionevolmente

cooperare al fine di consentire tali ispezioni. Ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza in relazione a tali ispezioni.

17.6 Salvo e impregiudicato qualsiasi altro diritto o rimedio di E80 ai sensi contrattuali e di legge, E80 può risolvere il Contratto e qualsiasi Ordine di Acquisto emesso in virtù di esso senza alcuna responsabilità qualora il Fornitore, il suo personale o i suoi Subappaltatori violino in modo sostanziale le Politiche di E80 o dopo la notifica scritta della violazione da parte di E80, non rimedino entro un ragionevole lasso di tempo alla violazione. Le violazioni rilevanti includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, episodi di lavoro forzato o minorile, corruzione e concussione, nonché il mancato rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul lavoro, protezione ambientale e sicurezza dei dati previsti dalle Politiche di E80.

17.7 Qualsiasi riferimento alle Politiche di E80 (salvo che il contesto non richieda diversamente) deve essere inteso come riferito a tali Politiche di E80 come modificate e in vigore di volta in volta.

18. CAMBIAMENTO DI CONTROLLO

18.1 Il Fornitore garantisce che, prima della stipula del Contratto con E80, ha comunicato a E80 in modo completo e accurato tutte le informazioni societarie rilevanti sulla composizione sociale, sull’assetto gestionale e sui relativi interessi.

18.2 Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente a E80 qualsiasi cambiamento o potenziale cambiamento nell’azionariato o nel controllo del Fornitore o del Gruppo del Fornitore che si verifichi nel corso del Contratto (“**Cambiamento di Controllo**”).

18.3 A seguito di tale notifica o della venuta a conoscenza da parte di E80 di qualsiasi Cambiamento di Controllo, E80 avrà diritto di risolvere il Contratto in conformità alla Clausola 14 di cui sopra.

19. CESSIONE, SUBAPPALTO E PERSONALE DEL FORNITORE

19.1 Il Fornitore non può cedere, novare o trasferire alcun diritto o obbligo ai sensi del Contratto senza il preventivo consenso scritto di E80. Nessun soggetto diverso dal Fornitore è autorizzato a far valere i diritti del Fornitore ai sensi del Contratto.

19.2 E80 ha il diritto di cedere, novare o trasferire qualsiasi suo diritto o obbligo ai sensi del Contratto a qualsiasi membro del suo Gruppo in qualsiasi momento, senza alcun ulteriore consenso da parte del Fornitore.

19.3 Il Fornitore non può subappaltare, in tutto o in parte, il Contratto senza il preventivo consenso scritto di E80. Il previo consenso scritto di E80 relativo all’utilizzo di un Subappaltatore da parte del Fornitore non solleva quest’ultimo dai suoi obblighi ai sensi del Contratto e l’eventuale mancato adempimento da parte di un Subappaltatore dei suoi obblighi nei confronti del Fornitore non può costituire in alcun modo Evento di Forza Maggiore.

19.4 In caso di subappalto, il Fornitore si impegna a richiedere ai propri Subappaltatori di rispettare tutti gli obblighi previsti dal Contratto, compresa la riservatezza. Il Fornitore rimane pienamente responsabile dell’esecuzione dei propri obblighi nei confronti di E80 e deve condurre verifiche sui propri Subappaltatori per garantire che essi abbiano competenze tecniche e capacità finanziarie adeguate ad adempiere ai rispettivi obblighi.

19.5 Il Fornitore accetta di eseguire la Fornitura in qualità di contraente indipendente e mantiene ogni responsabilità per il pagamento di qualsiasi imposta sul reddito, retribuzione, contributo o altra imposta che possa derivare dall'esecuzione della Fornitura, impegnandosi a indennizzare e mantenere manlevata E80 da e contro tutti i Danni subiti a causa di o in connessione con eventuali richieste ricevute da E80 per il pagamento di qualsiasi retribuzione, imposta sul reddito, contributo o altra imposta (compresa la detrazione alla fonte) in relazione alla Fornitura e al personale del Fornitore.

20. FORZA MAGGIORE

20.1 Per "Evento di Forza Maggiore" si intende un evento straordinario verificatosi dopo la stipula del Contratto, imprevedibile, inevitabile e al di fuori del controllo della Parte interessata, tra cui (a condizione che siano soddisfatte le condizioni precedenti):

- (a) guerra, esplosione, atti o minacce di atti terroristici, sommosse, disordini civili, ribellioni o rivoluzioni, embargo sulle importazioni o sulle esportazioni,
- (b) pandemia, incendio, inondazione, terremoto o altri disastri naturali,
- (c) azioni governative che impediscano alla Parte interessata di adempiere ai propri obblighi.

Eventuali guasti meccanici, ritardi di produzione o scioperi da parte del Fornitore o eventi che interessano i Subappaltatori, non saranno mai considerati Eventi di Forza Maggiore in relazione agli obblighi del Fornitore.

20.2 Nessuna Parte è responsabile dell'inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali qualora l'Evento di Forza Maggiore causi tale inadempimento, ma in ogni caso solo se e nella misura in cui la Parte inadempiente o i suoi Subappaltatori siano esenti da colpa nel causare la violazione o il ritardo, l'inadempimento o il ritardo non è stato causato da una violazione di una disposizione del Contratto o delle Leggi applicabili da parte della Parte inadempiente e l'inadempimento o il ritardo non avrebbe potuto essere evitato senza spese irragionevoli da parte della Parte inadempiente e non può essere aggirato dalla Parte inadempiente a sue spese attraverso l'uso del massimo impegno e delle migliori pratiche del settore, compreso l'uso di fonti alternative, piani risolutivi e/o altri mezzi. Per poter beneficiare dell'esonerazione di responsabilità di cui sopra, la Parte che è impossibilitata ad adempiere ai propri obblighi a causa di un Evento di Forza Maggiore deve informare per iscritto l'altra Parte entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data più recente tra (i) il momento in cui si verifica l'evento di Forza Maggiore e (ii) il momento in cui l'evento di Forza Maggiore cessa di impedirgli di effettuare tale notifica, presentando la prova che l'Evento di Forza Maggiore ha un impatto decisivo sull'adempimento dei suoi obblighi contrattuali. La Parte colpita da un Evento di Forza Maggiore deve informare l'altra Parte della cessazione dell'Evento di Forza Maggiore entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla stessa. La Parte impossibilitata ad adempiere ai propri obblighi a causa di un Evento di Forza Maggiore si impegna a compiere il massimo sforzo e a seguire le migliori pratiche industriali per superare le conseguenze causate dall'Evento di Forza Maggiore. Senza limitazioni a quanto sopra, il Fornitore non è esonerato da alcuno dei suoi obblighi a causa di un Evento di Forza Maggiore che colpisca E80.

20.3 Se un Evento di Forza Maggiore si protrae per più di 60 (sessanta) giorni, E80 ha il diritto di risolvere unilateralmente il Contratto con effetto immediato.

21. LEGGE E GIURISDIZIONE

21.1 Il Contratto è regolato dalla legge del paese nel quale E80 è domiciliata. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni.

21.2 Tutti i reclami, le questioni o le controversie derivanti da o in relazione al Contratto sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del tribunale del luogo dove E80 è domiciliata.

22. DISPOSIZIONI FINALI

22.1 Il Fornitore accetta e si assume il rischio di qualsiasi cambiamento delle circostanze. A scanso di equivoci, il Fornitore non ha diritto (anche per effetto di un tribunale o altro) ad alcuna modifica o risoluzione del Contratto senza il consenso di E80, salvo quanto espressamente stabilito nel Contratto.

22.2 E80 non è obbligata ad acquistare dal Fornitore alcun volume minimo di Fornitura. Eventuali previsioni di volume indicate nel Contratto non sono vincolanti e possono essere modificate unilateralmente da E80 di volta in volta. E80 ha la facoltà di approvvigionarsi della Fornitura anche da fornitori diversi dal Fornitore.

22.3 Il mancato o ritardato esercizio da parte di E80 di qualsiasi potere, diritto o rimedio ai sensi del Contratto non costituirà una rinuncia allo stesso, né l'esercizio singolo o parziale da parte di E80 di qualsiasi potere, diritto o rimedio precluderà qualsiasi altro o ulteriore esercizio dello stesso o l'esercizio di qualsiasi altro potere, diritto o rimedio. Nessuna rinuncia da parte di E80 a qualsiasi violazione delle condizioni del Contratto sarà interpretata come una rinuncia a qualsiasi successiva violazione degli stessi o di qualsiasi altro termine o condizione. Nessuna rinuncia da parte di E80 è valida se non effettuata per iscritto.

22.4 Se una qualsiasi disposizione del Contratto è ritenuta illegale, non valida o altrimenti inapplicabile in tutto o in parte, le altre disposizioni rimarranno in pieno vigore ed effetto. Le Parti negozieranno in buona fede per modificare il Contratto in modo che sia pienamente valido e applicabile, e, per quanto possibile, per realizzare le intenzioni commerciali originarie delle Parti.